

STATUTO

“RETE CULTURALE VIRGINIA” Associazione Nazionale di Promozione Sociale

ART.1 DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione nazionale di promozione sociale denominata **“Rete Culturale Virginia”**. L'Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, è senza scopo di lucro, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati. L'eventuale regolamento interno, deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia con il presente statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000. L'Associazione su delibera del Comitato Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni o Federazioni che perseguono gli stessi scopi. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale, nazionale, europeo e internazionale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 SEDE

L'Associazione ha sede a TORINO, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, purchè non sia trasferita fuori dal Comune di TORINO.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale ove se ne ravvisi la necessità, oltre all'apertura di sedi secondarie o di sedi autonome dal punto di vista organizzativo, finanziario, fiscale, previa deliberazione dell'assemblea dei soci comunicando tempestivamente il trasferimento dalle sede legale presso i registri nei quali l'associazione è iscritta.

ART. 3 SCOPI E FINALITA'

L'Associazione si prefigge lo scopo di diffondere le produzioni artistiche e culturali della propria Associazione e contemporaneamente sviluppare collaborazioni, scambi e interessi con altre realtà culturali ed artistiche.

L'Associazione intende diventare un luogo che valorizza i modi, le relazioni e le scelte dell'essere donna ed artista, per raccontare percorsi di ricerca e di vita del lavoro artistico sviluppando contatti, interessi ed occasioni con altre professioniste del settore. L'Associazione intende sviluppare e valorizzare lo scambio con altre reti e realtà sia a livello nazionale che internazionale, mettendo al confronto i diversi generi artistici con l'obiettivo delle pari opportunità tra generi nell'accesso al lavoro, ispirandosi ai diritti inviolabili della persona.

L'associazione promuove le differenze culturali, etniche, religiose e di genere per una società aperta e multiculturale.

L'associazione intende sviluppare relazioni tra arte ed ambiente sostenendo un modello di sviluppo sostenibile.

L'associazione promuove contaminazioni tra arte e artigianato per allargare i territori d'intervento.

L'Associazione promuove relazioni tra arte e diversi ambiti del disagio con la finalità di agevolare le relazioni tra le persone.

ART.4 ATTIVITA'

Principali attività:

- valorizzare il percorso culturale e artistico dell'Associazione attraverso i mezzi di comunicazione, come ad esempio i media televisivi, radiofonici, cinematografici, attraverso il Web e la carta stampata.
- organizzare eventi, mostre, incontri per coinvolgere ambienti culturali e artistici a livello locale, nazionale ed internazionale.
- progettare percorsi artistici da effettuare nelle scuole elementari, medie e superiori ad integrazione ai programmi educativi scolastici, condotti dalle artiste, utilizzando gli strumenti e le tecniche artistiche in grado di finalizzare la creatività, la comunicazione, l'espressione artistica degli alunni.
- attività di formazione a giovani artiste/i;
- attività di ricerca nell'ambito delle pari opportunità, dell'arte e di ambiti sociali rilevanti dal punto di vista del disagio;
- consulenze e progettazione con enti locali, nazionali e internazionali;
- sviluppare progetti che coinvolgano tutti i generi artistici che sono presente tra i/le soci/e dell'associazione;
- Creare occasioni e realizzare opportunità di incontro tra i diversi linguaggi artistici;
- Partecipare alle occasioni culturali ed artistiche legate alla vita delle comunità locali;
- Sviluppare progetti che leghino l'arte, di ogni genere, ad ambiti di disagio, quali ad esempio la disabilità, le nuove povertà, le tematiche ambientali,

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche delibere, potrà:

- somministrare alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni ai sensi dell'art.31, comma 2 delle L.383/2000;
- effettuare raccolte pubbliche, occasionali di fondi;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento. In tale caso si dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere tutte quelle attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Per il perseguimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità potrà inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 GLI ASSOCIATI

All'Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi che l'associazione si propone e che si impegnino a dedicare parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano i principi e gli scopi e che si impegnino a realizzarli e che siano mossi da spirito di solidarietà. Non sarà fatta alcuna discriminazione di genere, politica, etnica, religiosa o razziale al momento di valutare la domanda di ingresso nell'Associazione.

Sono due le categorie dei soci:

Soci fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità e sono soggetti al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono soggetti al pagamento della quota sociale.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- d'informazione e controllo stabilito dalle leggi, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione, modifica dello statuto e degli eventuali regolamenti;
- Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale annuale. L'ammontare della quota annuale è stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione di Bilancio.
- La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso potrà essere restituita.
- Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale nel rispetto del presente Statuto.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Comitato Direttivo dell'Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Avverso l'eventuale reiezione della domanda è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci. Dopo il pagamento della quota associativa, il richiedente, ad ogni effetto, acquisterà la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra i vivi. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il diritto di recesso. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c) Che svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento, consentendo facoltà di replica, ad eccezione della lettera b).

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione stessa sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non avranno diritto al rimborso della quota annuale versata.

La domanda di associazione delle persone giuridiche, degli Enti e delle Associazioni deve essere firmata dal legale rappresentante e deve contenere la designazione di un delegato in seno all'associazione stessa. Le persone giuridiche e le associazioni dovranno essere rappresentate dal delegato nominato all'atto dell'iscrizione.

ART. 6 QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati devono corrispondere le quote annuali il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

ART.7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

ART.8) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione, regola la vita dell'Associazione; è **composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo**. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di 3 (tre) associati tra i soci non amministratori.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua mancanza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano. In caso di necessità l'Assemblea elegge un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 degli associati aventi diritto al voto e su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. La convocazione deve essere effettuata per iscritto con 20 (venti) giorni di anticipo, deve contenere luogo, data, ordine del giorno e orario della prima convocazione e della seconda convocazione che deve aver luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da una componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso Presidente.

Art.9) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati e le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione e qualora tale collegio venga deliberato;
- elegge i membri del Consiglio dei Proibiviri qualora tale Consiglio venga deliberato; delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, con un membro scelto tra i non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- **delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;**
- delibera l'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera i rimborsi massimi previsti per i membri del Comitato direttivo ed eventualmente per i soci qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'associazione. Tali spese dovranno essere opportunamente documentate.
- delibera l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa. Le delibere assembleari devono essere trascritte su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

ART.10) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea straordinaria deve effettuarsi con le modalità previste per dall'art.8 del presente statuto;

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dai presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati.

ART.11) REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE

Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci :

- che siano in regola con la quota associativa relativa all'anno in cui si svolge l'Assemblea elettiva;
- che non siano stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- per i quali non siano in corso provvedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.

ART.12) CONSIGLIO DIRETTIVO

E' composto da un minimo di 3 (tre) e un massimo di 7 (sette) consiglieri e sono rileggibili. Durano in carica 3 anni per un massimo di due volte. Dopo di che solo nel caso non ci siano candidature, lo stesso Comitato direttivo può essere riconfermato per altri due anni dall'Assemblea.

L'Assemblea che procede alla loro elezione determina il numero di Consiglieri in seno al Consiglio Direttivo per il periodo in carica. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri a maggioranza dei voti, **il Presidente, il Vicepresidente, l'eventuale Tesoriere e l'eventuale Segretario.**

In casi di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri, prima della decadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla

elezione dei consiglieri che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla elezione di un nuovo consiglio.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione salvo quelli spettanti per legge all'Assemblea.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri potranno essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate nella misura massima stabilita dall'Assemblea relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le delibere dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
- può costituire Comitati cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

-

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal vice presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei componenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto di termini del preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. I verbali delle proprie sedute, redatte a cura da un segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e le delibere devono ottenere il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità la delibera si considera annullata. Non sono previste deleghe.

ART.13) PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente in caso di urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che dovrà contestualmente convocare.

ART.14) TESORIERE

Qualora se ne ravvisi la necessità il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere che cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

ART.15) IL SEGRETARIO

Qualora se ne ravvisi la necessità il Consiglio Direttivo nomina il Segretario che cura la stesura e l'archiviazione dei verbali, la tenuta dei Libri soci, la comunicazione tra i soci.

ART.16) COMITATI TECNICI

Qualora se ne ravvisi la necessità il Consiglio Direttivo nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci il Consiglio direttivo può costituire Comitati cui partecipino i soci o esperti anche non soci, per la definizione, la realizzazione concreta di programmi e progetti, o con funzione consuntiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio ne nomina i coordinatori e ne stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento.

ART.17) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge su proposta del Consiglio direttivo l'Assemblea può eleggere (se scelti tra i soci) o nominare (se esterno ai soci) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti tra i soci nominati all'esterno. Il Consiglio sceglie tra i membri effettivi il Presidente. I Revisori dei contabili durano in carica cinque anni e possono essere nominati oppure rieletti per 3 (tre) volte consecutive. Il Consiglio dei Revisori contabili controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ART. 18) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge su proposta del Consiglio direttivo l'Assemblea può eleggere il Collegio dei probiviri il quale arbitra in modo inappellabile le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Ne fanno parte tre membri eletti tra gli associati dall'Assemblea che non facciano parte del Consiglio direttivo, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili 3 (tre) volte.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente eletto tra i membri eletti dall'Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano per età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei probiviri sono valide purchè siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART.18) IL PATRIMONIO E LE ENTRATE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività

- da quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, Stato enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di fini istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi

- entrate da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.

ART.19) BILANCIO

L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo nonché la relazione di attività e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

I rendiconti approvati dall'assemblea sono depositati presso la sede sociale, gli associati hanno la facoltà di consultarli e di chiederne copie. In caso di particolari esigenze l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei rendiconti potrà essere convocata nel più ampio termine di 6 (sei) mesi.

ART.20) SCIOGLIMENTO

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.21) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.

ART.22) NORME FINALI

Per quanto non specificato dal presente Statuto si richiamano le disposizioni delle leggi vigenti.